



# Comune di Carmignano

Provincia di Prato

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 26 del 30 settembre 2020

SESSIONE STRAORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - ADUNANZA PUBBLICA

Oggetto: Tariffe per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti anno 2020.

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre alle ore 21:30 in Carmignano la Sala Consiliare e mediante videoconferenza, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in conseguenza di determinazione assunta dal Presidente Del Consiglio a norma dell'art. 14 c. 2 dello Statuto Comunale previa trasmissione ai singoli consiglieri degli inviti scritti come da referto agli atti, nelle persone dei Consiglieri Sigg.:

<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
Prestanti Edoardo (Sindaco)	Fontani Alessandro
Lorenzini Chiara	
Palloni Jacopo	
Guazzini Belinda	
Grassi Marco	
Soricillo Vincenzo	
Di Giacomo Dario	
Verny Luigi Angelo	
Pratesi Fabrizio	
Cecconi Tamara	
Monni Maria Cristina	
Bassini Andrea	
Scarpitta Mauro	
Calugi Francesco	
Mazzuoli Cristina	
Benesperi Azzurra	
Presenti n. 16	Assenti n. 1

Assistono alla seduta i Sig.ri Ceccarelli Stefano, Migaldi Federico in qualità di assessori.

Presiede la seduta il consigliere comunale Lorenzini Chiara ai sensi dell'art.39 – comma 1 – del D.Lgs 267/2000 e ai sensi dell'art. 13 dello statuto comunale, e partecipa il Dott. Andrea Meo Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale, a norma dell'art.97- 4^comma lettera A del D.Lgs. 267/2000.

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto comunale, e dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione dell'argomento specificato in oggetto, compreso nell'O.d.G.

Passando al secondo punto all'Odg, l'Assessore Ceccarelli riferisce che si propone di scontare la tariffa TARI, per le attività economiche chiuse nel periodo di lockdown, come proposto nella Delibera di ARERA.

Ale 21:42 entra l'Assessore Paoletti.

Il Sindaco osserva che si tratta di una battaglia che ha visto in prima linea tutti i Sindaci per venire incontro alle esigenze delle attività economiche.

Interviene il Consigliere Scarpitta, affermando che intende fare un intervento complessivo su tutta la materia. Siete tutti iscritti al partito unico del virus che ci terrorizzerete in futuro. Da statistico vi invito a considerare i numeri non solo al numeratore. Queste sono manovre tampone nel vero senso della parola. Di tamponi se ne fanno circa 100.000 al giorno e sono rimborsati al prezzo di circa 70 € ciascuno. Questa devastante serie di provvedimenti sta uccidendo il periodo di studentato uno dei migliori dell'arco della vita di una persona. Io voto contro tutte queste pezze, messe qua e la da questo governo ( per ultimo quello della lotteria degli scontrini).

Il Sindaco risponde che nessuno è iscritto al partito del virus. Siamo persone che hanno un ruolo istituzionale e politico. La storia dimostra che le pandemie esistono. Che poi ci sia chi cerca di lucrare sulle disgrazie, è una triste realtà che si è verificata anche in occasione di altri gravi eventi. I provvedimenti sono temporanei e non vita natural durante. Le normali regole di igiene non sono poi così limitanti. Non serve creare allarmismi e ne sappiamo qualcosa noi in primis con il caso recente della frazione di Comeana.

Esce Grassi alle 22,00

Prosegue il Sindaco informando che sulla situazione economica a marzo eravamo fortemente preoccupati della tenuta del nostro bilancio. Siamo comunque riusciti a dare un piccolo aiuto ai commercianti, uno sgravio tari e un rilancio sugli investimenti. Queste sono tutte cose fatte.

Rientra Grassi alle 22:05

Conclude, accennando al recovery fund e alle sfide che ci attendono. Riferisce che il vero dibattito sarà su come si spenderanno questi soldi.

Interviene il Consigliere Bassini premettendo che non intende riaprire la diatriba sul Covid. Né la scienza né la statistica hanno dato una visione unitaria. Prende atto che la voglia di fare gli sceriffi è bipartisan, ne sono esempi De Luca e Zaia. Sottolinea però che a destra hanno il vizio di negare il Covid fino a quando non lo prendono. Ritene preoccupante che si programmi il futuro sulla base incentivi. La gente ha bisogno di produrre e di lavorare. Questi sono davvero interventi tampone. Si dichiara d'accordo sull'aiuto ai nostri commercianti, ma ritiene che dovremmo cercare di destinarli meglio. A suo modo di vedere non tutti i beneficiari ne avevano bisogno.

Riprende la parola Scarpitta per alcune precisazioni sui cosiddetti negazionisti (a suo modo di vedere un'operazione di marketing). Sottolinea che nessuno nega il Covid quanto piuttosto la narrazione sul Covid. Aggiunge che tutta questa narrazione non avrebbe avuto questo risalto senza i media. Ritene che andrebbe abolito l'ordine dei giornalisti per come si sono comportati. Usare la paura e l'incertezza e l'intimidazione non va bene. Così come non va bene che le forze dell'ordine vadano a controllare che i bambini abbiano la mascherina. Per fare cosa poi. Ribadisce come già noto ai tanti che non ha votato le sigle del suo sodalizio politico. Afferma di aver votato 3V e che si ritiene felice di averlo fatto.

L'Assessore Ceccarelli precisa che gli sconti Tari avvengono sulla base dei codici Ateco interessati dal lockdown

Dopodiché

**Richiamato** il D.L. 14/8/2020 n. 104 il quale dispone per i comuni di cui al comma 1, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' differito al 31 ottobre 2020.

**Visto** il comma 738, art.1 della legge n.160 del 27/12/2019 che abolisce l'Imposta Comunale Unica (IUC) di cui al comma 639 dell'art.1 della legge 27/12/13, n.147, con l'eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti(TARI).

**Preso atto** che La legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati.

Tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, ci sono:

- la “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”;
- la “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”.

Infatti dopo un periodo di consultazioni e confronti, il 31 ottobre 2019 ARERA ha pubblicato le seguenti delibere:

- Delibera 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);
- Delibera 444/2019/R/rif “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” che approva il “Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti” (TITR).

**Richiamato** in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**Tenuto conto** che nel territorio in cui opera il Comune di Carmignano è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito (Ato Toscana centro), previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge, pertanto, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

**Tenuto conto** delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

**Rilevato** che alla data odierna non risulta ancora validato dall'Ato toscana centro dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

**Tenuto conto** che L'art. 107 del D.L.n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), convertito nella legge n.27 del 24 aprile 2020, dispone che, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

**Preso atto** che l'articolo 138 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 c.d (Decreto Rilancio) ha allineato il termine di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI con il "*termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione [...]*", che per l'anno 2020 è stato individuato nella data del 31 ottobre 2020).

**Preso atto** di quanto sopra il Comune riguardo all'approvazione delle tariffe TARI anno 2020 ha le seguenti possibilità:

- a. approvazione da parte del Consiglio Comunale, entro il 31 ottobre, "*delle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto gestore il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*", ai sensi di quanto previsto dal comma 683, articolo 1, della legge 147/13 e nel rispetto delle procedure e dei criteri definiti da ARERA. In tal caso, nel rispetto degli obblighi di trasmissione degli atti al MEF e della successiva pubblicazione nei termini previsti, i versamenti la cui scadenza sia fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre potranno essere effettuati, "*a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno*", sulla base delle determinazioni assunte in applicazione del MTR;
- b. approvazione - avvalendosi della deroga di cui al comma 5, articolo 107, del decreto-legge 18/20 - delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020 e approvazione del PEF entro il 31 dicembre 2020. In tal caso, i versamenti la cui scadenza sia fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre verranno effettuati sulla base degli atti adottati nel 2019 (in applicazione dell'ultimo periodo del comma 15.ter del citato decreto-legge 201/11) e l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito nelle tre annualità successive (secondo quanto previsto dal richiamato comma 5, art. 107, del decreto-legge 18/20).

**Per quanto sopra** il comune di Carmignano è nell'impossibilità di approvare le tariffe TARI anno 2020 se non utilizzando il meccanismo individuato dal comma 5, articolo 107, del decreto-legge 18/20. Quindi confermando quelle approvate per l'anno 2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 13/03/2019.

**Preso atto che** il comune dovrà approvare il PEF anno 2020 entro il 31 dicembre 2020. l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito nelle tre annualità successive (secondo quanto previsto dal richiamato comma 5, art. 107, del decreto-legge 18/20).

**Richiamati** i sotto indicati decreti che nell'ambito dei provvedimenti adottati per il contrasto alla diffusione del covid-19 hanno determinato la sospensione di una serie di attività:

- o DPCM Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemica da COVID-19;

- DPCM 25 febbraio 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- DPCM 1° marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori di sposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- DPCM 4 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- DPCM 8 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” ;
- DPCM 9 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
- DPCM. 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.;
- DPCM 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
- Decreto 25 marzo 2020 Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del D.P.C.M 22 marzo 2020

**Preso atto che** ARERA, con la deliberazione n. 158/2020, ha stabilito una serie di riduzioni e agevolazioni in favore delle utenze Tari. Sono previste delle riduzioni obbligatorie in favore delle utenze non domestiche oggetto di sospensione dell'attività per effetto dei provvedimenti governativi e locali emanati per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Sono previste, altresì, delle riduzioni facoltative, che possono essere introdotte dall'Ato, in favore delle utenze non domestiche non obbligate alla sospensione dell'attività, ma che hanno volontariamente chiuso per tenere conto della minore produzione di rifiuti (o comunque della minore potenzialità a produrli) e, infine, delle agevolazioni di carattere sociale in favore delle utenze domestiche disagiate, sempre introducibili in via facoltativa dall'Ato, questa volta in accordo con il Comune. Le Riduzioni si posso così riassumere:

- a) Per le utenze non domestiche soggette alla sospensione obbligatoria dell'attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati, già riaperte alla data del 5 maggio 2020, l'abbattimento dei coefficienti Kd (minimo e massimo), per la determinazione della quota variabile della tariffa (per gli enti in Tari), in misura proporzionale ai giorni di sospensione dell'attività - obbligatoria;
- b) Per le utenze non domestiche soggette alla sospensione obbligatoria dell'attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati, non riaperte alla data del 5 maggio 2020, l'abbattimento dei coefficienti Kd (minimo e massimo), in misura forfettaria del 25 per cento (pari a circa 3 mesi di chiusura) - obbligatoria;

c) Per le utenze non domestiche che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, spetta all'Ato individuare i giorni di chiusura delle attività, sulla base dei quali applicare i fattori di correzione dei coefficienti Kd – obbligatoria;

d) Per le utenze non domestiche non soggette alla sospensione obbligatoria dell'attività, ma che hanno chiuso volontariamente, l'Ato può riconoscere riduzioni tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti - facoltativa;

e) Per le utenze domestiche l'Ato, in accordo con il Comune, può introdurre un'agevolazione tariffaria qualora in condizioni economicamente svantaggiate, anticipando in sostanza l'applicazione del bonus rifiuti, previsto dall'articolo 57-bis del DL 124/2019, - facoltativa.

**Tenuto conto che** l'applicazione di queste riduzioni è particolarmente complessa per il Comune. Le riduzioni di cui alla precedente lettera a) e b) presuppongono che siano noti i codici Ateco delle utenze non domestiche inserite nella banca dati Tari, informazione non presente per la maggior parte degli enti, che sovente richiede l'aggiornamento manuale delle posizioni. Inoltre, la stima del costo dell'applicazione della riduzione, limitata come detto alla sola quota variabile del tributo, presuppone a conoscenza di questa quota che graverà sulle utenze non domestiche in seguito alla ripartizione dei costi derivanti dal piano finanziario 2020, determinati con le nuove regole del Mtr. Quota che con tutta probabilità potrebbe essere sensibilmente diversa, anche fino al 20 per cento di norma in più, rispetto all'anno precedente. L'applicazione delle riduzioni di cui alla lettera c) e d), oltre alla problematica dei codici Ateco, comporta la necessità di attendere le determinazioni dell'Ato (almeno per le realtà in cui l'Ato non coincide con il Comune), a cui è paradossalmente affidato il compito di assumere delle decisioni che incidono sul bilancio di altri enti. Inoltre agire riducendo Kd causerebbe l'aumento spropositato delle tariffe per le altre attività non oggetto di riduzione.

**Preso atto del** documento di ARERA189/2020, nel quale, l'autorità affronta la problematica della copertura dei costi derivati dall'applicazione delle riduzioni sopra descritte.

In primo luogo, apporta dei correttivi ai criteri per la copertura dei costi efficienti di esercizio. A questo fine introduce due componenti di costo previsionale, in aggiunta ai costi già previsti dal Mtr, relative a voci integrative dei costi effettivi e storici previsti nel Mtr, una di parte fissa e una di parte variabile (COV<sub>tf</sub> e COV<sub>tv</sub>). Queste voci consentono di intercettare i nuovi costi generati dall'emergenza Covid-19, nonché gli scostamenti che si avranno nel 2020 rispetto all'anno 2018 delle componenti di costo già riconosciute, sempre a causa dell'emergenza. Inoltre, il nuovo documento aggiunge un'altra componente di costo previsionale, da inserire nel Pef per gli anni 2020 e 2021, denominata COS<sub>tv</sub>, che ha la finalità di coprire i costi di parte variabile derivanti dall'attuazione delle misure agevolative in favore delle utenze domestiche che l'Ato può eventualmente prevedere. Il documento stabilisce che questa componente potrà integrare i costi variabili del Mtr, non risultando chiaro se in caso di introduzione di queste misure agevolative sia obbligatorio finanziarne il costo con il piano finanziario, oppure se sia una mera facoltà. Onde evitare che gli oneri non coperti per effetto delle minori entrate connesse all'abbattimento dei coefficienti Kd delle utenze non domestiche o comunque alle misure riduttive previste dalla deliberazione 158/2020 per le medesime utenze, siano trasferiti alle utenze non interessate dalla riduzione, viene consentito all'Ato di introdurre nel Pef una componente a conguaglio, denominata RCND<sub>tv</sub>. Questa componente dovrà essere pari, al massimo, alla riduzione dei ricavi attesa derivante dalla rimodulazione tariffaria per le utenze non domestiche previste dalla deliberazione n. 158/2020. Componente a conguaglio che abbatte i costi 2020 di pari misura e rinvia la loro copertura alle annualità successive al 2020, fino a 4 anni. In sostanza, il costo corrispondente alla riduzione concessa alle utenze non domestiche secondo la deliberazione 158/2020, viene sospeso dall'anno 2020 e rinviato alle annualità successive.

**Tenuto conto che** il meccanismo relativo alle riduzioni sopra descritto presuppone l'approvazione del piano finanziario 2020 entro il 31 ottobre. Nel caso in cui i comuni decidano di confermare nel

2020, come nel caso del comune di Carmignano, le tariffe dell'anno 2019, rinviando l'approvazione del piano finanziario al 31 dicembre 2020, come concesso dall'articolo 107, comma 5, del DI 18/2020, l'applicazione di queste riduzioni è ancora più complessa. Per le utenze non domestiche infatti la riduzione prevista comporta l'abbattimento dei coefficienti Kd e quindi la necessaria modifica delle tariffe non solo delle utenze beneficiarie dall'agevolazione, ma anche di tutte le altre utenze non domestiche, per il meccanismo di calcolo del metodo normalizzato. Operazione inconciliabile con la norma del comma 5 sopra citata che permette invece solo di confermare le tariffe tari nella stessa misura del 2019.

**Preso atto** delle complessità sopra evidenziate si intende, come suggerito dall'Ifel, trasformare la riduzione del coefficiente Kd proposta da ARERA in una riduzione percentuale della tariffa variabile dopo che è stato determinato il tributo. Va ricordato, che la stessa ARERA nella deliberazione 158/2020, afferma la possibilità dei comuni, in base al comma 660 dell'articolo 1 della legge 147/2013, di ampliare la disciplina fissata dalla stessa autorità in tema di riduzione. Quindi Il comune nel caso in cui introduca riduzioni ampliative rispetto a quelle previste da Arera, potrà disciplinare in piena autonomia la loro quantificazione ed attuazione.

**Per quanto sopra** ai sensi dell'art 22 del regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Comunale sui rifiuti ed al comma 660 dell'articolo 1 della legge 147/2013, si approvano le riduzioni legate alla emergenza covid-19 riferite alle utenze non domestiche:

- a. Le riduzioni non andranno ad incidere sulle tariffe TARI ma sulla quantificazione del tributo una volta determinata la tariffa.
- b. La riduzione è riferita alla componente variabile del tributo;
- c. Le attività indicate nell'allegato rientrano tra quelle la cui attività è rimasta sospesa per effetto dei vari decreti del Governo (dPCM 08.03.2020, dPCM 09.03.2020, dPCM 11.03.2020, dPCM 22.03.2020 dPCM, 10.04.2020, dPCM 26.04.2020) e tra quelle indicate nell'allegato A tab 1 a, 1b e 2 della deliberazione ARERA 5 maggio 2020 n. 158
- d. La riduzione verrà applicata direttamente dall'ente nella rata del 30/11/2020.
- e. Le attività dovranno essere state effettivamente chiuse.

Al fine di verificare la spettanza della riduzione applicata, si chiederà al contribuente di compilare, a pena di decadenza, un'autocertificazione da restituire ad Alia Servizi ambientali Spa entro il 31 gennaio 2021. Nel caso in cui si accerti che la riduzione attribuita non è dovuta, oppure non è stata riconsegnata entro il termine di cui sopra l'autocertificazione debitamente compilata, l'importo della riduzione sarà recuperato nella bolletta successiva.

**Vista** l'allegata tabella A riepilogativa delle attività non domestiche che in base alla deliberazione ARERA n. 158/2020, beneficiano delle riduzioni per Covid-19.

**Tenuto conto che** per la copertura delle suddette riduzioni, in base ad una prima elaborazione fatta da Alia s.p.a. (allegata) è necessaria una somma di circa €.158.000,00. Somma che verrà finanziata con apposito stanziamento nel bilancio di previsione anno 2020 del comune.

**Tenuto conto** che la Provincia di Prato ha fissato per l'anno 2020 al 5% la misura del tributo per l'esercizio delle funzioni Ambientali(TEFA).

**Visto** il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Comunale sui rifiuti;

**Visto** l'art.42 D.Lgs.18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

**Visto** il parere reso dal revisore unico

**Visti** i pareri resi dai Responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti, espressi nelle forme di legge in presenza e mediante videoconferenza come indicato in premessa:

Presenti:16

Favorevoli: 14 (Prestanti, Lorenzini, Palloni, Grassi, Pratesi, Soricillo, Di Giacomo, Verny, Cecconi, Monni, Guazzini, Mazzuoli, Benesperi, Bassini )

Contrari: 1 (Scarpitta)

Astenuti: 1 (Calugi)

#### DELIBERA

- 1) Di determinare le tariffe del Tributo comunale sui Rifiuti(TARI) per l'anno 2020, confermando ai sensi del L'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), convertito nella legge n.27 del 24 aprile 2020 quelle approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 13/03/2019.
- 2) Di confermare le riduzioni e le agevolazioni sempre previste nella deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 13/03/2019.
- 3) Di provvedere all'applicazione delle riduzioni adottate ai sensi dell'art 22 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ed ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della legge 147/2013, e in basa alla deliberazione n. 158/2020 di ARERA, legate alla situazione covid-19 riferite alle utenze non domestiche cosi come individuate da Alia s.p.a., di cui alle tabelle allegate.
- 4) Di dare atto che le minori entrate conseguenti alle riduzioni previste per l'emergenza covid-19 ammontano a circa 158.000 euro e che trovano copertura in un apposito stanziamento del bilancio di competenza anno 2020.
- 5) Di dare atto che al fine di verificare la spettanza della riduzione applicata, si chiederà al contribuente di compilare, a pena di decadenza, un'autocertificazione da restituire ad Alia Servizi ambientali Spa entro il 31 gennaio 2021. Nel caso in cui si accerti che la riduzione attribuita non è dovuta, oppure non è stata riconsegnata entro il termine di cui sopra l'autocertificazione debitamente compilata, l'importo della riduzione sarà recuperato nella bolletta successiva.
- 6) Di dare atto che la riscossione della TARI anno 2020 a seguito dell'emergenza covid-19, per le utenze domestiche era fissata in due rate con scadenza:31 luglio e 30 novembre, mentre per le utenze non domestiche, in un'unica rata al 30 novembre.
- 7) Di prendere atto che il comune di Carmignano dovrà approvare il piano finanziario relativo ai costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani anno 2020 entro il 31 dicembre 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di concludere tempestivamente il procedimento con ulteriore votazione, con voti espressi nelle forme di legge in presenza e in videoconferenza:

Presenti:16

Favorevoli: 14 (Prestanti, Lorenzini, Palloni, Grassi, Pratesi, Soricillo, Di Giacomo, Verny, Cecconi, Monni, Guazzini, Mazzuoli, Benesperi, Bassini )  
Contrari: 1 (Scarpitta)  
Astenuti: 1 (Calugi)

### **DICHIARA**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.



**Comune di Carmignano**  
*Provincia di Prato*

**DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 26 del 30/09/2020**

OGGETTO:

**Tariffe per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti anno 2020.**

Letto, approvato e sottoscritto.

**FIRMATO**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Chiara Lorenzini

**FIRMATO**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Andrea Meo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



# Comune di Carmignano

*Provincia di Prato*

SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

## PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31/2020

OGGETTO: Tariffe per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti anno 2020.

Il sottoscritto Funzionario, Responsabile del Settore, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime *parere FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità tecnica della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Li, 14.09.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Marco MONTAGNI



# Comune di Carmignano

*Provincia di Prato*

SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

## PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31/2020

OGGETTO: Tariffe per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti anno 2020.

### *Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI*

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime *parere FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

Li, 14.09.2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Marco MONTAGNI

**Tabella A RIDUZIONI COVID**

CATEGORIA DPR 158/99	descrizione categoria	percentuale di riduzione	note
1	Musei, Scuole, Associazioni	25%	ad esclusione : associazioni che forniscono servizi alla persona o associazioni sindacali , politiche o enti comunali
2	Cinema, Teatri, Emittenti TV	25%	tutte le utenze inserite nella presente categoria
3	Autorimesse e magazzini	25%	tutte le utenze inserite nella presente categoria ad esclusione dei codici ATECO 4642; 773993; 46412; 7112; 46421; 478109 e magazzini non legati all'attività di produzione di beni
		25%	impianti sportivi
4	Campeggi, distr. carb., imp. sport	0%	non obbligati alla chiusura
5	impianti balneari	-	non presenti in banca dati
6	esposizione, autosaloni	25%	tutte le utenze inserite nella presente categoria
7	Alberghi con ristorante	-	non presenti in banca dati
8	Alberghi senza ristorante	25%	tutte le utenze inserite nella presente categoria
9	Case di cura e riposo	0%	non obbligati alla chiusura
10	Ospedali	0%	non obbligati alla chiusura
11	Uffici, agenzie	0%	non obbligati alla chiusura
12	Banche e ist. credito studi professionali	0%	non obbligati alla chiusura
13	Negozi di abbigliamento, altri	25%	tutte le utenze inserite nella presente categoria
14	Edicole, farmacie	0%	non obbligati alla chiusura
15	Negozi antiquariato e altri	25%	tutte le utenze inserite nella presente categoria
16	Banchi mercato beni durevoli	25%	tutte le utenze inserite nella presente categoria
17	Artigiani: parrucchieri, estetis	25%	tutte le utenze inserite nella presente categoria
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,	25%	tutte le utenze inserite nella presente categoria
19	Carrozzerie e autofficine	0%	non obbligati alla chiusura
20	Industrie con produzione	25%	tutte le utenze inserite nella presente categoria
21	Artigiani prod. beni specif.	25%	ad esclusione dei codici ATECO 96012
22	Ristoranti, pizzerie e pub	15%	tutte le utenze inserite nella presente categoria
23	Mense e birrerie	-	non presenti in banca dati
24	Bar, pasticcerie	15%	tutte le utenze inserite nella presente categoria
25	Supermercati e alimentari	0%	non obbligati alla chiusura
26	Plurilicenze alimentari miste	0%	non obbligati alla chiusura
		0%	per i codice ATECO 472101
27	Ortofrutta, fiori, pescherie, piz	15%	per i codice ateco 56102 e 47761
		25%	per i codici ateco 475224
28	Ipermercati generi misti	0%	non obbligati alla chiusura
29	Banchi mercato alimentari	25%	tutte le utenze inserite nella presente categoria
30	Discoteche e night clubs	-	non presenti in banca dati
21 bis	pronto moda	25%	tutte le utenze inserite nella presente categoria

Al. B)

Riepilogo riduzioni TARI utenti non domestici per COVID-19

Descrizione	chiusura periodo inferiore		non accedono alla riduzioni		riduzione massima perché chiusi fino alla conclusione fase 2		TOTALI	
	utenti	Somma di Importo riduzione	utenti	Somma di Importo riduzione	utenti	Somma di Importo riduzione	utenti	Somma di Importo riduzione totale
21 bis Pronto Moda	0 €	-	0	0	129 €	37.011,60	129 €	37.011,60
Alberghi senza ristorante	0 €	-	0	0	24 €	6.120,96	24 €	6.120,96
Artigiani prod.beni specif.	0 €	-	1	0	171 €	28.869,98	172 €	28.869,98
Artigiani: falegnami,fabbricai	0 €	-	0	0	18 €	1.240,07	18 €	1.240,07
Artigiani:parucchieri,estetisti	0 €	-	0	0	28 €	2.037,45	28 €	2.037,45
Autorimesse e magazzini	0 €	-	19	0	26 €	8.353,32	45 €	8.353,32
Banche e ist.credito	0 €	-	5	0	0 €	-	5 €	-
Banchi mercato alimentari	0 €	-	0	0	6 €	301,01	6 €	301,01
Banchi mercato beni durevoli	0 €	-	0	0	13 €	195,49	13 €	195,49
Bar,pasticceria	12 €	1.883,00	0	0	0 €	-	12 €	1.883,00
Campeggi,distr.carb.,imp.sport	0 €	-	2	0	2 €	469,27	4 €	469,27
Carrozzerie e autofficine	0 €	-	12	0	0 €	-	12 €	-
Casa di cura e riposo	0 €	-	2	0	0 €	-	2 €	-
Cinema,Teatri,Emittenti TV	0 €	-	0	0	2 €	104,54	2 €	104,54
Edicole,farmacie	0 €	-	13	0	0 €	-	13 €	-
Esposizioni,Aufosaloni	0 €	-	0	0	3 €	520,12	3 €	520,12
Industrie con produzione	0 €	-	0	0	118 €	49.809,85	118 €	49.809,85
Musei,Scuole,Associazioni	0 €	-	11	0	21 €	1.921,93	32 €	1.921,93
Negozi antiquariato e altri	0 €	-	0	0	6 €	2.342,74	6 €	2.342,74
Negozi di abbigliamento, altri	0 €	-	0	0	17 €	1.936,39	17 €	1.936,39
Ortofrutta,flori,pescherie,piz	7 €	738,13	1	0	1 €	165,69	9 €	903,82
Ospedali	0 €	-	2	0	0 €	-	2 €	-
Plurilicenze alimentari miste	0 €	-	5	0	0 €	-	5 €	-
Ristoranti,pizzerie e pub	21 €	12.438,96	0	0	0 €	-	21 €	12.438,96
Supermercati e alimentari	0 €	-	21	0	0 €	-	21 €	-
Uffici,agenzie,ist.professionali	0 €	-	61	0	0 €	-	61 €	-
<b>Totale complessivo</b>	<b>40 €</b>	<b>15.060,09</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>585 €</b>	<b>143.400,42</b>	<b>780 €</b>	<b>158.460,51</b>

**COMUNE DI CARMIGNANO**

Provincia di Prato

**L'ORGANO DI REVISIONE****(REVISORE UNICO)**

***Oggetto: Determinazione delle tariffe per la TARI per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 107, comma 5 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020***

**PARERE**

- VISTO l'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- VISTO il Regolamento di contabilità;
- CONSIDERATO il Regolamento comunale;
- VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 10 settembre 2020;
- CONSIDERATE le motivazioni che supportano la proposta di delibera, nonché quanto previsto dall'articolo 107, comma 5 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 in relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19, il quale prevede che i Comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, adottare per l'anno 2020 le tariffe della TARI e le tariffe corrispettive già adottate per l'anno 2019;
- VALUTATI i richiami normativi indicati nella proposta di deliberazione;
- VISTO che l'Ente ritiene opportuno confermare per l'anno 2020 le tariffe già in vigore per l'anno 2019, con l'impegno di approvare entro il prossimo 31 dicembre 2020 il Piano Finanziario 2020, prevedendo che l'eventuale conguaglio potrà essere ripartito nel prossimo triennio;
- VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 da parte del Dirigente dell'Area del Servizio Tributi e del Dirigente Dell'Unità Organizzativa Autonoma Affari Economici e Finanziari;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale.

Quarrata, 11 settembre 2020-.

L'ORGANO DI REVISIONE

*Alessandro Pratesi*